

**Avv. Guglielmo Conca**  
**via Tommaso Caravita, 10 – 80134 Napoli**  
**Fax (081) 5513524**  
**Pec [guglielmoconca@legalmail.it](mailto:guglielmoconca@legalmail.it)**

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
LOMBARDIA**

**MILANO**

**RICORSO**

Nell'interesse del Prof. **Carlo CIRILLO** nato a Vico Equense (NA) il 13/12/1990, residente in Boscotrecase (NA), alla via Ugo Foscolo, 4 (C.F. CRLCRL90T13L845H) rapp.to e difeso, giusta procura speciale alle liti in calce al presente atto, dall'Avv. Guglielmo Conca (C.F. CNCGLL67H06F839Q) con studio in (C.A.P. 80134) Napoli, alla via Tommaso Caravita, 10 presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata, estratto dai Pubblici Registri REGINDE, elegge domicilio digitale: [guglielmoconca@legalmail.it](mailto:guglielmoconca@legalmail.it).

L'Avv. G. Conca chiede che le comunicazioni relative al presente procedimento vengano lui inoltrate al seguente numero di fax: 0815513524 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [guglielmoconca@legalmail.it](mailto:guglielmoconca@legalmail.it)

contro

Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588), in persona del Ministro quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio eletto in (C.A.P. 20122) Milano, alla via Carlo Freguglia, 1 – pec [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

nonché

Ministero dell'Istruzione- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (C.F. 97254200153), in persona del Direttore Generale quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio eletto in (C.A.P. 20122) Milano, alla via Carlo Freguglia, 1 – pec [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

ed infine nei confronti di

Sig. Gianluca Giarrusso (C.F. GRRGLC85M14L400V), presso la sua residenza in (C.A.P. 24124) Bergamo, alla via Armida Barelli, 14

**per l'annullamento e/o integrale riforma previa sospensiva**

**a)** del decreto prot. m\_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.000973. 11-05-2021, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con il quale il ricorrente, incluso nell'Allegato A al decreto cit., veniva estromesso dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con DD.DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783 (recante la procedura straordinaria per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno) per la classe di concorso B022 per **mancanza di idoneo titolo di accesso** ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del bando di concorso;

**b)** dell'Allegato A al decreto prot. m\_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.000973. 11-05-2021, impugnato *sub a)*, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con il quale il ricorrente veniva escluso dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con DD.DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783 (recante la procedura straordinaria per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno) per la classe di concorso B022 per **mancanza di idoneo titolo di accesso** ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del bando di concorso;

**c)** del decreto prot. m\_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0001125.27-05-2021, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con DD.DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783 (recante la procedura straordinaria per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno) per la classe di concorso B022 nella parte in cui non figura il nominativo dell'odierno ricorrente;

**d)** della graduatoria di merito del concorso indetto con DD.DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783 (recante la procedura straordinaria per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del

personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno) per la classe di concorso B022, allegata al decreto approvativo impugnato *sub c)* nella parte in cui non figura il nominativo dell'odierno ricorrente;

**e)** di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso con quelli che precedono in ogni caso lesivi degli interessi del ricorrente tra cui in particolare, per quanto di ragione: 1) le verifiche effettuate dall'Organo accertatore all'esito delle quali il prof. Cirillo veniva inopinatamente ritenuto privo di idoneo titolo di accesso alla procedura concorsuale in discorso; 2) l'avviso di avvio del procedimento di esclusione trasmesso alla luce delle verifiche effettuate e gravate *sub e), n. 1)*

**nonché per l'accertamento e la declaratoria**

del diritto e/o interesse legittimo del ricorrente ad essere riammesso alla procedura concorsuale indetta con DD.DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783 (recante il concorso straordinario per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno) ed incluso nella relativa graduatoria finale di merito, previa declaratoria di idoneità del diploma accademico di II livello in arti visive e pittura a costituire valido titolo di accesso e legittimazione alla procedura concorsuale *de qua* relativamente alla classe di concorso B022.

**FATTO**

Con decreto n. 510 del 23 aprile 2020, a firma del Capo Dipartimento per il Sistema educativo d'istruzione e di Formazione presso il Ministero dell'Istruzione, pubblicato sulla G.U. n. 34 del 28/04/2020, veniva indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

A termini dell'art. 1 del decreto di indizione <<i>posti a bando (24.000 complessivi) sono suddivisi per regioni>>.

A termini dell'art. 15, n. 1 <<la commissione di valutazione, preso atto del risultato della prova scritta e valutati i titoli, procede alla

compilazione della graduatoria regionale ai fini dell'immissione in ruolo>>.

La procedura concorsuale in discorso, dunque, per quanto edita a livello nazionale con bando sottoscritto a livello di amministrazione centrale, prevede una gestione ed organizzazione su base regionale a cura dei dirigenti preposti alle locali articolazioni periferiche (Uffici Scolastici Regionali).

Il termine inizialmente previsto per l'inoltro telematico della domanda di partecipazione su apposita piattaforma informatica veniva fissato nell'art. 3 della *lex specialis* dalle ore 9.00 del 28 maggio 2020 alle ore 23.59 del 3 luglio 2020.

Ovviamente per le note vicende legate alla diffusione del COVID 19, solo con decreto integrativo n. 783 a firma del Capo Dipartimento per il Sistema educativo d'istruzione e di Formazione presso il Ministero dell'Istruzione, pubblicato sulla G.U. n. 53 del 10/07/2020, il termine per la presentazione delle domande veniva differito dalle ore 9.00 dell'11 luglio 2020 alle ore 23.59 del 10 agosto 2020.

Entro i termini di rito, così come differiti, il prof. Cirillo provvedeva all'invio telematico della domanda di partecipazione al concorso, numero                      protocollo                      <<m-pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0920258.06.08.2020>>.

In essa il ricorrente dichiarava, tra le altre:

- 1) di voler concorrere per la **Regione Lombardia**;
- 2) di voler con concorrere per la classe di concorso **B022 – Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali**;
- 3) di vantare i seguenti titoli di accesso alla classe di concorso prescelta: a) diploma di scuola secondaria di II° grado in arte della grafica pubblicitaria e della fotografia conseguito in data 15/07/2009 presso l'Istituto Statale "G. De Chirico" in Torre Annunziata (NA); b) Diploma accademico di II livello (laurea triennale, c.d. diploma accademico di I° livello + specialistica biennale, c.d. diploma accademico di II° livello) in Arti visive – Pittura conseguito presso l'Accademia delle Belle Arti di Napoli con voto finale di 109/110;
- 4) di vantare i seguenti titoli di servizio: triennio scolastico di insegnamento nella classe di concorso B022 relativo agli AA.SS.

2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 presso scuole secondarie statali ex art. 2, comma 2, lett. a), tutti svolti presso l'ISIS Zenale e Butinone in Treviglio (BG);

5) di vantare il seguente diploma di Istituto tecnico superiore, dal contenuto strettamente inerente gli insegnamenti impartiti per la classe di concorso a insegnante tecnico pratico: diploma in arte della grafica pubblicitaria e della fotografia conseguito al termine dell'Anno scolastico 2008/2009;

6) di vantare il seguente diploma di laurea di vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale o diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale: diploma accademico di II livello in arti visive-pittura conseguito nell'Anno accademico 2015/2016.

Orbene, alla stregua di quanto di chiarato ed autocertificato il Prof. Cirillo veniva ammesso a partecipare alla procedura concorsuale in discorso, articolantesi a termini dell'art. 13 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 come rettificato dal decreto dipartimentale n. 783 del 10 luglio 2020 in una prova scritta e nella successiva valutazione titoli.

Superata la prova scritta, il ricorrente provvedeva, a termini dell'art. 14 della *lex specialis* a consegnare al dirigente dell'Ufficio scolastico regionalmente competente (nel caso di specie Lombardia) i titoli dichiarati nella propria domanda di partecipazione.

Senonchè in sede di verifica e controllo l'U.S.R. gestore della procedura concorsuale cui partecipava il Prof. Cirillo, con decreto del Direttore Generale prot. n. 973 del 11/05/2021 ne disponeva l'esclusione, inserendo il suo nominativo nell'Allegato "A" al citato decreto di esclusione in quanto ritenuto **privo di idoneo titolo di accesso** ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del bando di concorso.  
QUESTO LO STATO DEGLI ATTI E FATTI DI CAUSA.

Orbene i provvedimenti impugnati sono illegittimi ed in relazione ad essa vorrà l'Ecc.mo Collegio adito adottare le statuizioni caducatorie del caso alla stregua dei seguenti motivi in

**DIRITTO**

***VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 1, LETT.A) E DELL'ART. 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2017 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. – DIFETTO E/O CARENZA DI ISTRUTTORIA – ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - SVIAMENTO***

Da quanto significato in punto di fatto l'odierno deducente è stato escluso dalla procedura concorsuale in questione, e con esso, non utilmente inserito nella graduatoria finale di merito relativa alla classe di concorso B022 cui avrebbe avuto pieno diritto avendo brillantemente superato la prova scritta, poiché in possesso di Diploma di Maturità in Arte della Grafica Pubblicitaria e della Fotografia, quando invece, analizzando dettagliatamente la Tabella B (tabella ministeriale specifica per gli ITP) per poter insegnare la classe di concorso B-22 è necessario un diploma Tecnico (pur sempre di grafica pubblicitaria o fotografica), e non Artistico (quindi vi è una affinità notevole tra le due tipologie di diplomi, l'unico elemento che differenzia i due è Tecnico in luogo di Artistico).

Trattasi invero di una disarmonia lessicale, formale più che sostanziale, giammai in grado di legittimare il provvedimento di esclusione dalla procedura odiernamente avversato se solo la Commissione esaminatrice, in sede di valutazione dei titoli di accesso alla procedura concorsuale, avesse preso in considerazione anche il diploma di laurea o accademico di II livello conseguito dal ricorrente in arti visive e pittura presso l'Accademia di belle Arti di Napoli in data 14/04/2016, sicuramente idoneo ad abilitarlo all'insegnamento per la classe di concorso B022.

Tanto è vero ciò che non potrebbe spiegarsi diversamente anche l'esito positivo dei vari controlli effettuati dal Dirigente dell'Istituto Scolastico dove il docente Cirillo ha insegnato negli ultimi 4 anni ai fini della validazione del punteggio all'esito del servizio di supplenza annualmente prestato (cfr. allegato in atti) ove l'abilitazione posseduta dal ricorrente grazie al diploma accademico di II livello posseduto è stata esplicitamente ritenuta congrua per l'insegnamento nella classe di concorso B022 per la quale ha prestato ininterrottamente il prescritto triennio di servizio a termini di *lex specialis*.

Soccorre nei termini *quivi* auspicati sia il bando di concorso di cui al dd.dd. n. 510 del 2020 che all'art. 2 c.1 lett. c), individua i requisiti di ammissione alla procedura sia (per quel che concerne più specificatamente gli ITP) l'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (cui il bando espressamente rinvia *in parte qua*) recante il riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, il quale ultimo testualmente recita: <<Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso congiunto di:

a) laurea, oppure **diploma dell'alta formazione artistica**, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso>>;

Ergo, dal testo della norma, si evince chiaramente che per poter partecipare al concorso in questione è necessario essere in possesso di una laurea o di un diploma dell'alta formazione artistica e il Sig. Cirillo ha conseguito il diploma di Accademia delle Belle Arti di secondo livello in arti visive e pittura (tra

l'altro inserita anche nella domanda di partecipazione al concorso come titolo aggiuntivo).

L'articolato citato viene però derogato dal disposto di cui all'art. 22 del D Lgs 59 del 2017 a tenore del quale:

*<<I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19.*

Ciò significa che al concorso in questione possono partecipare anche tutti gli aspiranti in possesso del solo Diploma, essendo invece necessaria la Laurea o Diploma Accademico solo a partire dal 2024/2025.

Trattasi di una normazione di favore prevista dal Legislatore per tutti gli I.T.P. in possesso del solo diploma tecnico di scuola superiore ed in attesa di conseguire quello di laurea.

Deroga in ogni caso della quale il ricorrente non si è avvalso in ragione del diploma accademico di II livello dell'alta formazione artistica già posseduto, certamente in grado di inglobare, assorbire le competenze acquisite con un semplice diploma tecnico sufficiente per insegnare sino a tutto l'A.S. 2023/2024. Soccorre nei termini in discorso un interessante e recente pronunciamento del G.A. (cfr. **sentenza Tar Lazio n. 11559/2020**) chiamato a deliberare una fattispecie sostanzialmente omologa a quella che odiernamente ci occupa sia pure in relazione al rapporto tra contenente a contenuto costituito dalla laurea in ingegneria rispetto al diploma di geometra. Ebbene del detto pronunciamento si riportano gli stralci più significativi, in ogni caso, aderenti alla odierna *res litigiosa*.

E valga il vero:



<< Il ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe nella parte in cui è stato escluso dalla graduatoria concorsuale per la classe di concorso C430 “Laboratorio tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di topografia” per mancanza di titolo di ammissione valido ai sensi del Decreto del Direttore Generale n. 82/2012 art. 2, comma 2 e del D.M. n. 39/1998 “in quanto sprovvisto del titolo di accesso costituito dal Diploma di geometra e dal Diploma di perito industriale per l’edilizia”.

In particolare il ricorrente è in possesso del Diploma di Laurea in ingegneria civile, ma non del Diploma di geometra o di perito industriale.

Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, co. 4 del DDG n. 82/2012 e 2 del DM 39/1998; eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, irrazionalità manifesta, travisamento dei fatti; mancanza dei presupposti, per disparità di trattamento; violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della p.a. 2. Violazione e/o falsa applicazione del principio di assorbenza e/o equipollenza della laurea in ingegneria rispetto al diploma di geometra; violazione e falsa applicazione degli artt. 16 r.d. 11 febbraio 1929, n. 275, art. 1 r.d. 16 novembre 1939 n. 2229, L. 24 giugno 1923 n. 1395 e r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 i quali sanciscono, a livello normativo, una sostanziale confluenza della professionalità del geometra in quella dell’ingegnere; Carenza di istruttoria; Errore sui presupposti; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per incongruità, illogicità e irragionevolezza manifesta mancanza dei presupposti, per disparità di trattamento; violazione del principio di buon andamento ed imparzialità.

Sostiene il ricorrente: che per il comma 4 dell’art. 2 per i posti di insegnante tecnico-pratico sono ammessi i candidati in possesso dei titoli di studio indicati nel D.M. 30 gennaio 1998 n. 39; che la norma del bando non dice espressamente che i titoli di studio indicati dal D.M. n. 39/98 sono gli unici

*titoli validi per l'ammissione al concorso; che è riconosciuto carattere assorbente della laurea in ingegneria rispetto al diploma di geometra.*

*L'Amministrazione si è costituita controdeducendo nel merito.*

*Con ordinanza 341/2014 è stata respinta la richiesta misura cautelare e con ordinanza 2386/2014 il Consiglio di Stato, "considerato che il ricorso è sorretto dal fumus boni iuris, atteso che presenta profili di irragionevolezza ritenere che il possesso della laurea in ingegneria non consente la partecipazione ad una procedura concorsuale, cui, invece, si può partecipare sulla base del solo possesso del diploma di geometra", ha riformato l'ordinanza di questo Tribunale.*

*Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.*

*Il ricorso è fondato e deve essere accolto per la censure, che hanno carattere assorbente, di travisamento ed erroneità dei presupposti contenute nel secondo motivo di ricorso.*

*Sul punto il Collegio ritiene sufficiente richiamarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel caso in cui il bando di concorso preveda quale requisito di partecipazione ad un concorso il diploma di geometra, deve ritenersi dovuta l'ammissione di un candidato in possesso della laurea in architettura o ingegneria, in **quanto il possesso di un titolo superiore ed assorbente consente in via generale la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesto un titolo inferiore, dal momento che le materie di studio del primo comprendono, con un maggiore livello di approfondimento, quelle del secondo** (Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7 febbraio 2014, n. 260; Tar Basilicata, Sez. I, 7 febbraio 2013, n. 72; Consiglio di Stato, Sez. V, 8 febbraio 2010, n. 578; Tar Abruzzo, Pescara, 9 maggio 2008, n. 463; Tar Piemonte, Sez. II, 8 novembre 2004, n.*

3028; Consiglio di Stato, Sez. V, 22 febbraio 2000, n. 931; Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 1999, n. 432; id. 20 ottobre 1997, n. 1214).

*In conclusione, il ricorso deve essere accolto...* (cfr. **T.A.R. Lazio, sez. III bis, sentenza n. 11559/2020** versata nella fascicolazione di causa).

Nel caso che odiernamente ci occupa ed in assoluta aderenza all'ordito motivazionale testè riferito, il rapporto tra contenente e contenuto esistente tra il diploma accademico di II livello in arti visive e pittura (c.d. diploma di alta formazione artistica) posseduto dal ricorrente e da questi dichiarato in sede di domanda di partecipazione al concorso ed il diploma tecnico preteso per l'insegnamento delle materie di cui alla classe di concorso B022 - **Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali** è di agevole dimostrazione.

Prova ne sia che a termini del D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 <<regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento...>> la materia di Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali viene nomenclata con la nuova dicitura B-22 ed in essa vengono inglobate le seguenti materie di insegnamento e relative classi di concorso di precedente denominazione:

- 1) 38/C – Laboratorio di reparti di lavorazione per le arti grafiche;
- 2) 46/C – Reparti di lavorazione per il montaggio cinematografico e televisivo;
- 3) 47/C – Reparti di lavorazione per le registrazioni del suono;
- 4) 48/C – Reparti di lavorazione per le riprese cinematografiche e televisive;
- 5) 49/C – Reparti di lavorazione per le arti fotografiche.

Il *cursus studiorum* (cfr. allegati in atti) nel quale si articola, invece, il corso di diploma accademico di primo e secondo livello in arti visive e pittura prevede le seguenti omogenee materia di esame:

- I° livello: Informatica, cromatologia, tecniche performative per le arti visive, teoria della percezione, tecniche extramediali.
- II° livello: Fotografia, Videoinstallazione, Applicazioni digitali per le arti visive.

Orbene non vi è chi non veda tra le materia oggetto di insegnamento in relazione alla classe di concorso B022 e quelle costituenti il piano di studio del diploma accademico di I e II livello in Arti Visive e Pittura quel rapporto di osmosi, di compenetrazione e di omogeneità da poter far ritenere al di là di qualsivoglia ragionevole dubbio che le competenze tecniche occorrenti e richieste per l'insegnamento della materia cui ambisce il ricorrente (B022- **Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali**) sono non soltanto contenute nel *cursus studiorum* accademico di I e II livello in Arti Visive e Pittura, ma *quivi* quelle stesse competenze tecniche risultano presenti ad un livello di approfondimento e cognizione significativamente maggiori.

\*\*\*\*\*

In conclusione è evidente come nel caso del ricorrente un diploma di laurea (diploma di alta formazione artistica) svolga funzione assorbente di un diploma di scuola secondaria costituendo il primo un titolo superiore per poter insegnare in qualità di ITP dal momento che le materie di studio del primo comprendono, con un maggiore livello di approfondimento, quelle del secondo. Quanto sopra in stretta ed ossequiosa

aderenza al disposto di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 a tenore del quale: <<*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso ... di diploma dell'alta formazione artistica... coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso*>>.

Nei termini in discorso, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dalla resistente amministrazione scolastica territoriale, nessuno potrà negare l'esistenza di un rapporto di omogenea interessenza ovvero di <<coerenza sistemica>> volendo fare uso dell'espressione adoperata dal legislatore tra le materie di insegnamento insite nella classe di concorso B022, quali Laboratorio di reparti di lavorazione per le arti grafiche, Reparti di lavorazione per il montaggio cinematografico e televisivo, Reparti di lavorazione per le registrazioni del suono, Reparti di lavorazione per le riprese cinematografiche e televisive, Reparti di lavorazione per le arti fotografiche con quelle oggetto di studio ed esame universitario quali Informatica, cromatologia, tecniche performative per le arti visive, teoria della percezione, tecniche extramediali, Fotografia, Videoinstallazione, Applicazioni digitali per le arti visive.

#### **DOMANDA INCIDENTALE DI SOSPENSIONE**

Il fumus boni iuris si evince dalla parte motiva del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che consegue ai provvedimenti impugnati ne impone la sospensione. In particolare si consideri come l'impossibilità di poter accedere alla graduatoria finale di merito, dopo aver superato la prova scritta, non può che ridondare a detrimento del ricorrente che si vedrebbe privato, a cagione della condotta arbitraria della resistente amministrazione scolastica, di un'irripetibile opportunità di

**Avv. Guglielmo Conca**  
**via Tommaso Caravita, 10 – 80134 Napoli**  
**Fax (081) 5513524**  
**Pec [guglielmoconca@legalmail.it](mailto:guglielmoconca@legalmail.it)**

ingresso nei ruoli della pubblica docenza sin dal prossimo anno scolastico 2021/2022.

**P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda di sospensione con vittoria di spese, competenze di giudizio e refusione del contributo unificato da distrarsi tutte in favore del procuratore antistatario. Si comunica che ai fini del versamento del contributo unificato, è dovuto il pagamento di euro 325,00 versandosi in materia di procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli della pubblica docenza.

Napoli-Milano,

**Avv. Guglielmo Conca**